

Roma, 11 Marzo 2025

Giustizia Regionale

Alle Società ed Enti interessati

**Integrazione Notiziario n.14
Stagione 2024/2025**

Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri del Campionato Allievi Regionale.

GRIFONE NUOTO- ALMA NUOTO del 09/03/2025 Allievi Reg.

La società GRIFONE NUOTO con mail del 8/03/2025 ha chiesto di rinviare la gara programmata per le ore 12.00 del giorno 9 Marzo 2025, valevole per il campionato di pallanuoto Allievi, adducendo a fondamento della propria istanza una presunta indisponibilità per ragioni di salute di alcuni atleti.

Tutto ciò premesso il GSR, stante l'assenza di documentazione comprovante l'indisposizione (stato di malattia) dei propri atleti e considerata anche la tardività (di appena 24 ore prima) con la quale veniva chiesto il differimento della gara programmata dispone:

- 1) di omologare la gara GRIFONE NUOTO - ALMA NUOTO, valevole per il campionato di pallanuoto categoria Allievi Regionale, con il punteggio convenzionale di 5-0 in favore della società ALMA NUOTO;
- 2) di irrogare a carico della società GRIFONE NUOTO un punto di penalizzazione nel campionato di pallanuoto Allievi Regionale;
- 3) di irrogare a carico della Società GRIFONE NUOTO l'ammenda di euro 200,00 ex art. 5.5 ultimo comma delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto, approvate da ultimo con Delibera C.F. n. 126 del 28/10/2024.

AQUADEMIA - ROMAN S. CITY del 09/03/2025 Allievi Reg.

Sospensione fino al 16 marzo 2025 del tecnico della società AQUADEMIA Sig. MAURO DE PAOLIS per reiterate proteste.

Squalifica per n. 1 (uno) turno al giocatore LORENZO MAZZONI (AQUADEMIA) e CRISTIAN NEOCLITI (ROMAN S.CITY) per cattiva condotta assunta al termine delle gara sedata dall'intervento di altre persone presenti.

Sospensione fino al 23 marzo 2025 del dirigente della società AQUADEMIA Sig. GUERINO CALBUCCI, per comportamento insubordinato aggravato dall'impiego di linguaggio irrispettoso ed offensivo.

Squalifica per n. 1 (uno) turno al giocatore ALESSANDRO MONTI (ROMAN S. CITY) per gioco scorretto (Art. 9.13).

Ammenda di euro 150,00 alla società ospitante AQUADEMIA, per comportamento reiteratamente ingiurioso ed irrispettoso dei propri sostenitori tenuto durante l'intera durata della gara all'indirizzo del Giudice arbitro designato.

Il Giudice Sportivo Regionale
Avv. Vincenzo Gambardella